



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 01/09/2023-31/07/2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2025-31/07/2027.**

## INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 - DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO DELL'APPALTO
- ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
- ART. 5 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
- ART. 6 – OBBLIGAZIONI DELL' APPALTATORE
- ART. 7 – RAPPORTI CON L'UTENZA
- ART. 8 – OBBLIGHI DI CORRETTEZZA NELLA GESTIONE ,PARTECIPAZIONE E CONTROLLI
- ART. 9 – RAPPORTO NUMERICO E TIPOLOGIA DI PERSONALE
- ART. 10- OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEI CONTRATTI COLLETTIVI
- ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 50/2016
- ART. 12 - POTERI DI CONTROLL O DELL'A.C. E RIMEDI SANZIONATORI SPPECIFICI
- ART. 13 - ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO E TURNOVER
- ART. 14 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART 15 - PAGAMENTI
- ART. 16- ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
- ART. 17 - SOSPENSIONE DEI PA GAMENTI
- ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 – GARANZIE DEFINITIVE
- ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIV E
- ART. 21 - PENALITÀ
- ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 - CESSIONE DEI CREDITI
- ART. 24 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
- ART. 25- RECESSO
- ART. 26– TUTELA DELLA PRIVACY
- ART. 27 – SCIOPERO
- ART. 28- DISPOSIZIONI FINALI



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

Provincia di Mantova

## ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di gestione dell'asilo nido comunale nella sua totalità gestionale e organizzativa, con la sola eccezione della preparazione dei pasti e della gestione della raccolta delle iscrizioni, della formazione della graduatoria, della riscossione delle rette di frequenza dalle famiglie e degli eventuali contributi regionale o statali.

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione integrale del servizio di asilo nido comunale che si sostanzia nell'esecuzione dei seguenti servizi:

- organizzazione gestione dei servizi educativi rivolti ai piccoli utenti dell'asilo nido comunale, conformemente alle linee progettuali indicate nel presente capitolato e nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali, ivi inclusa la fornitura di tutto il materiale ludico ricreativo, di consumo ed igienico sanitario necessario ai fini della corretta gestione educativa del servizio, sia sotto il profilo delle esigenze connesse all'espletamento delle attività educative, ludiche, laboratoriali e pedagogiche, sia sotto il profilo delle esigenze correlate a garantire una cura ottimale dell'igiene e del benessere degli utenti del servizio
- organizzazione e gestione dei servizi correlati alle attività ausiliarie atte a garantire il corretto ed efficiente funzionamento dell'asilo nido comunale, conformemente agli standard richiesti dal presente capitolato, ivi inclusa tutta la fornitura del materiale igienico-sanitario e di consumo necessario a garantire una corretta gestione degli aspetti igienico sanitari connessi all'esecuzione dei servizi ausiliari, sia sotto il profilo della corretta igiene dei bambini e degli operatori, sia sotto il profilo della corretta pulizia degli spazi.
- l'insieme delle prestazioni socio educative e ausiliarie per il funzionamento del Nido Comunale di Acquanegra S/Chiese, inserito nel complesso scolastico di Via Cavour 90 che ha una capienza di n. 20 posti – si specifica che l'asilo nido è accreditato dal Piano di Zona di Asola – funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00, tutti i giorni dell'anno, tranne il mese di agosto, secondo il calendario scolastico che sarà predisposto e fornito dall'Amministrazione Comunale, entro il 31 luglio precedente l'anno scolastico successivo.

Tale servizio pubblico "socio educativo" accoglie bambini da sei mesi a tre anni d'età e concorre efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Comunale, delle delibere di Giunta Regionale n. 2929/2020 e n. 20942/2005, la nota Protocollo U1.2020.0035000 del 22/12/2020 della DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA' POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE, SVILUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITA' INTERVENTI E UNITA' DI OFFERTA SOCIALE E TERZO SETTORE di Regione Lombardia e, il Ddg n. 1254 del 15.02.2010.

I locali, le attrezzature e gli arredi necessari sono consegnati all'appaltatore per tutta la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano, per la gestione della attività di Nido.

Ai fini della disciplina e degli standard a cui conformare i servizi oggetto d'appalto, per quanto non espressamente disposto nel presente capitolato, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ed in particolare trovano applicazione;



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

Provincia di Mantova

1. le disposizioni contenute nella carta dei Servizi dell'Asilo Nido Comunale
2. le seguenti normative di riferimento:
  - ✓ legge 6 dicembre 1971 n. 1044 recante *"Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato"*;
  - ✓ Legge 5 febbraio 1992 n. 104: *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
  - ✓ Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
  - ✓ Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39 recante *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"* con particolare riferimento per ciò che attiene all'ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 25 bis del DPR 313/2002 relativo al *"Certificato penale"*

## ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha durata dal 01/09/2023 al 31/07/2025 con facoltà di rinnovo fino al 31/07/2027.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo contrattuale per ulteriori 2 anni per un importo massimo stimato € 337.383,20 IVA esclusa, più € 1.000,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza, da rideterminare in ragione del ribasso offerto in sede di gara. Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi almeno 3 mesi prima della scadenza contrattuale tramite PEC. La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte della Stazione Appaltante, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.

## ART. 3 DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO DELL'APPALTO

Il totale complessivo del monte ore necessario all'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, per periodo 01/09/2023 - 31/07/2025, per i 20 posti autorizzati, è stimato, in via meramente presuntiva, in numero **15.290 ore**.

Tale monte ore s'intende ripartito, in via meramente indicativa ai fini della formulazione dell'offerta e restando salve eventuali diverse esigenze operative che la Stazione Appaltante si riserverà di declinare in corso di contratto a fronte del concreto fabbisogno rilevato, secondo il seguente schema:

STIMA MONTE <u>ORE ANNUO</u> SERVIZI OGGETTO D'APPALTO	N. ORE
Personale educativo (compreso ore di coordinatore)	6235
Personale ausiliario	1.410



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

Provincia di Mantova

Totale annuo	7.645
<b>TOTALE MONTE ORE COMPLESSIVO STIMATO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>15.290</b>

Tali previsioni e ripartizioni sono meramente indicative e non vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Gli uffici competenti provvederanno a comunicare, prima dell'avvio dei servizi di cui all'art. 1 e per ciascun anno educativo di durata del contratto, il numero degli utenti iscritti al servizio e le fasce di frequenza. Il monte ore indicato, è comprensivo di tutte le attività aggiuntive e gestionali non a contatto con l'utenza, quali, a titolo meramente esemplificativo, le attività di programmazione, le attività di relazione e colloquio con i genitori dei minori, le attività di reportistica, gli incontri di presentazione dei servizi alla cittadinanza, gli eventuali "open day", etc.

Il Comune di Acquanegra sul Chiese non garantisce la copertura dei posti così come indicati all'articolo 1 e si riserva di modulare, ogni anno educativo, le sezioni costituibili, condividendo con l'Appaltatore le modalità di formazione delle sezioni stesse.

## ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA

**Il prezzo a base di gara, per posto bambino mensile è pari ad € 766,78, IVA esclusa.**

L'importo annuo massimo presunto del servizio ammonta ad € 168.691,60 IVA esclusa, così calcolato: prezzo mensile a base di gara per utente € 766,78 x 20 utenti x 11 mesi.

Gli oneri di sicurezza per la realizzazione del DUVRI, non soggetti a ribasso, sono stimati in via presuntiva, in relazione a tutta la durata dell'appalto, nella somma di € 500,00 annui, IVA esclusa

L'importo massimo complessivo per 2 anni ammonta ad € 337.383,20 IVA esclusa, più € 1.000,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza.

Per la gestione del nido è riconosciuto all'Esecutore, per n. 11 mesi l'anno, il corrispettivo mensile unitario, offerto in sede di gara, per ogni bambino effettivamente iscritto e inserito.

Il pagamento del corrispettivo mensile unitario decorre dal momento dell'avvio dell'inserimento del bambino nel servizio. Nel mese di inserimento del bambino il corrispettivo unitario sarà corrisposto per intero se lo stesso avverrà entro il 15 del mese e sarà ridotto del 50% se l'inserimento stesso avverrà dal 16 alla fine del mese. Il costo degli oneri di sicurezza per la valutazione dei rischi da interferenza dovrà essere fatturato nella prima fattura di ogni anno.



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

Qualora il numero di frequentanti sia superiore a 20 e fino a 21, il corrispettivo dovuto alla ditta comunque sarà rapportato a n. 20 utenti, tenuto conto che la maggiorazione del numero di iscrizioni, pari a 1 dell'effettiva ricettività del nido, è prevista, come stabilito dalle norme regionali, al fine di agevolare la saturazione e l'utilizzo ottimale della struttura.

L'importo orario a base d'asta per i servizi oggetto d'appalto di cui all'art. 3 è fissato in € 24,07 oltre IVA per il coordinatore, € 21,33 oltre iva per il personale educativo ed € 17,51 oltre iva per il personale ausiliario.

Con il corrispettivo offerto, finanziato dai fondi del bilancio comunale, si intendono interamente compensati all'Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri inerenti e conseguenti al presente capitolato, ivi incluse le forniture complementari di materiali di consumo, ludico-ricreativi ed igienico-sanitari necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto.

In considerazione della valenza educativa connessa con la fruizione del pasto da parte dei bambini insieme agli operatori, verrà assicurato dal Comune un pasto completo gratuito agli operatori in servizio nel momento in cui i bambini consumano il pranzo.

## **ART. 5 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE**

Il Comune di Acquanegra S/Chiese assume a proprio carico i seguenti oneri:

- mettere a disposizione, per tutte le attività inerenti al nido, ambienti interni ed esterni idonei, completamente attrezzati ed arredati; se del caso, mettere a disposizione manuali di uso e manutenzione
- copertura assicurativa dell'immobile comunale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, piccola manutenzione;
- sostituzione degli arredi interni ed esterni di proprietà comunale, ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità;
- consumi per riscaldamento, acqua potabile, energia elettrica e telefono;
- la manutenzione del verde (sfalci, piantumazione, potatura, eccetera);
- eventuale disinfestazione e derattizzazione delle aree;
- fornitura di pasti preparati nell'adiacente Centro cottura (centro inserito nel plesso scolastico "U.Scalari" che accoglie, quale attività principale, la Scuola dell'Infanzia Statale), a cura di una ditta incaricata dall'Ente; quest'ultima provvederà ad effettuare direttamente lo scodellamento ai bambini del pasto;
- verifica periodica dell'andamento del servizio.

## **ART. 6 – OBBLIGAZIONI DELL' APPALTATORE**



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio per i bambini frequentanti il Nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del progetto educativo presentato in sede di gara e del presente capitolato.

L'appaltatore deve garantire il servizio provvedendo:

- alla fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc) e ai criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021;
- alla fornitura dei materiali igienico-sanitari (es. pannolini, creme, asciugamani, salviette e fazzoletti di carta, sacchetti porta rifiuti e porta pannolini sporchi), dei materiali di primo soccorso, oltre che della biancheria da letto in caso di necessità.
- alla fornitura del materiale ludico e didattico di uso corrente (es.: giocattoli, libri, colori, materiali per manipolazione, cancelleria);
- allo smaltimento dei rifiuti attuando la raccolta differenziata degli stessi e depositandoli nei contenitori previsti, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.
- alla pulizia, sanificazione ed al riordino di tutti i locali del nido, secondo procedure di sanificazione, che dovranno essere forniti all'Ente Gestore prima dell'inizio del servizio;
- a mettere a disposizione, a proprie spese, un computer, connesso ad internet.
- ad adottare procedure, linee guida, mansionari, relativamente alle attività del Nido, condivise con l'Ente Gestore
- a prendere in carico nuove attrezzature ed arredi ed il relativo manuale, curandone, se del caso, l'istruzione all'uso e manutenzione
- ad organizzare annualmente, in accordo con l'Amministrazione Comunale una giornata di "Nido Aperto", per presentare ai potenziali utenti le modalità di funzionamento del servizio di nido, gli ambienti e le esperienze di vita dei bambini (la ditta dovrà anche provvedere alla stampa di eventuale materiale informativo)

**L'appaltatore deve assumere ogni responsabilità derivante dalla sottoscrizione del presente capitolato, in particolare, deve:**

- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene al lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con riferimento al D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni;
- garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei minori, garantendo la sicurezza delle informazioni riferite ai bambini utenti ed ai loro familiari;
- garantire la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale e di aggiornamento;
- inviare mensilmente all'Ufficio Servizio Socio-Assistenziale preposto il "foglio presenze" dei bambini frequentanti;
- garantire, in caso di sciopero del personale, i contingenti minimi ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali;



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

- individuare un educatore, comunicandone il nominativo al Comune, che dovrà coordinare l'operato degli addetti al servizio, fungere da referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- garantire eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, contenuti nel progetto presentato in sede di gara;
- garantire la pronta sostituzione del personale assente, ai fini di erogare con continuità il servizio, sempre nel rispetto degli standard;
- l'ultima settimana di agosto, tenuto conto che le attività del nido iniziano il 1° settembre dovrà essere garantita la pulizia degli ambienti, in preparazione dell'inizio del servizio.

La ditta dovrà inoltre:

- garantire ogni anno educativo corsi e/o laboratori a pagamento, su temi di interesse della prima infanzia, aperti oltre che ai genitori dei bambini anche alla popolazione. Il Comune metterà a disposizione, per lo svolgimento dei suddetti corsi, locali adeguati (Centro sociale, sala civica, teatro) che potranno essere utilizzati con il pagamento della tariffa fissata dalla Giunta Comunale (in sede di offerta tecnica l'I.A. dovrà dettagliare la proposta dei corsi, con indicazione dei temi trattati, e le ore di corso);
  - garantire il servizio di post scuola fino alle 18.15, con costi messi a carico delle famiglie iscritte e fatturati alle famiglie dall'aggiudicatario, da attivare con la richiesta di almeno di 3 bambini (l'I.A. dovrà dettagliare in sede di offerta le modalità organizzative del servizio, il dettaglio dei costi a carico delle famiglie);
  - garantire il servizio al sabato mattina nei locali dell'asilo nido, messi a disposizione a titolo gratuito dal Comune, almeno nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per i bambini iscritti al nido, con costi messi a carico delle famiglie iscritte e fatturati alle famiglie dall'aggiudicatario (l'I.A. dovrà dettagliare in sede di offerta le modalità organizzative del servizio, la frequenza del servizio nel mese, l'eventuale numero minimo di bambini che devono aderire, le attività proposte, anche con riferimento agli spazi utilizzati, il dettaglio dei costi a carico delle famiglie, le modalità di pagamento)
- Il Comune, per il post scuola e il servizio al sabato si riserva di recuperare il 10% del fatturato mensile a titolo di rimborso spese per le utenze.

## **ART. 7 – RAPPORTI CON L'UTENZA**

Vengono definiti utenti della struttura i bambini iscritti e le loro famiglie. L'assegnazione dei posti, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni sono gestiti direttamente dal Comune in base al vigente Regolamento Comunale.

Data la caratteristica del servizio, in cui risulta indispensabile la partecipazione dei genitori, è altrettanto indispensabile che la ditta aggiudicataria elabori progetti che prevedano il costante coinvolgimento delle famiglie e che siano finalizzati al miglioramento del servizio e nell'ottica della realizzazione di una continuità educativa tra nido e famiglia.





# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

Poiché l'inserimento dei bambini al Nido costituisce un momento particolarmente delicato per il bambino che vive la prima importante esperienza di separazione-individuazione dal genitore e poiché è fondamentale che tra nido e famiglia si crei un rapporto sereno, base sicura nelle relazioni affettive, l'Appaltatore dovrà:

- a) fare precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatore affinché possano porsi le basi per l'instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;
- b) richiedere, nei primi giorni di ingresso al nido, la presenza di un genitore che condivida questa esperienza con il figlio e con l'educatore per un periodo idoneo a facilitare l'ambientamento del piccolo e la conoscenza della figura di riferimento, secondo una procedura codificata;
- c) organizzare incontri periodici per discutere le tematiche riguardanti il gruppo dei pari che di volta in volta si riterranno maggiormente significative;
- d) promuovere la partecipazione dei genitori riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali del servizio e provvedere ad organizzare momenti specificatamente dedicati a ciò.

## **ART. 8 – OBBLIGHI DI CORRETTEZZA NELLA GESTIONE ,PARTECIPAZIONE E CONTROLLI**

I servizi offerti dovranno essere svolti con oneri interamente a carico dell'Impresa Aggiudicataria e nel rispetto degli standard minimi sopra indicati nonché delle caratteristiche e modalità inserite nel progetto presentato in sede di gara.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto uniformandosi alle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale e dall'Impresa Aggiudicataria, con particolare riguardo alle relazioni interpersonali fra l'operatore, gli utenti del servizio e le loro famiglie.

L'Aggiudicataria si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, a richiamare e, se è il caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile e un contegno decoroso, anche a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine l'Aggiudicataria dovrà garantire un referente operativo sul territorio per vigilare ed assicurare l'adeguata organizzazione dei servizi, il rispetto della programmazione quotidiana, la corretta gestione delle eventuali problematiche conseguenti, nominando ad hoc un responsabile del funzionamento del servizio quale referente dell'Amministrazione Comunale, il quale dovrà partecipare alle verifiche periodiche delle attività con l'Ufficio servizi socio-assistenziali.

Il Comune si riserva l'applicazione di procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza nonché il diritto di accedere in ogni momento nei locali del Nido per le opportune verifiche.

In particolare, potranno essere fatti controlli al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti del presente Capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;





# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

L'appaltatore è tenuto a presentare una relazione annuale – da presentare entro il 31 agosto – contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione.

## **ART. 9 – RAPPORTO NUMERICO E TIPOLOGIA DI PERSONALE**

L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio sulla base del progetto organizzativo presentato in sede di offerta, redatto secondo criteri di efficienza ed economicità.

Si specifica che l'asilo nido è accreditato e i requisiti richiesti per l'accreditamento prevedono che il rapporto operatore socio educativo/bambini presenti sia pari a 1:7

Il numero di educatori e di personale ausiliario, da adibire quotidianamente al servizio, dovrà essere indicato nel progetto presentato in sede di offerta; il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile, tenendo conto del numero dei bambini, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali in materia di servizi alla prima infanzia nonché ai rapporti indicati nella carta dei servizi.

L'educatore dovrà, pertanto, soddisfare i bisogni di cura dei bambini, prestando particolare attenzione nel proprio ruolo alla predisposizione di un ambiente accogliente e bene organizzato, in modo particolare nei momenti del pranzo, del cambio, del relax, dell'entrata e dell'uscita, nonché nelle proposte educative. Dovrà promuovere lo sviluppo globale del bambino, nel rispetto dei diritti dei bambini e delle famiglie.

Il personale dell'Impresa Aggiudicataria è inoltre tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti (utenti e loro famiglie, personale dell'Ente od impiegato dall'Ente) con cui sarà in contatto nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

E' fatto divieto a tutto il personale impiegato nella gestione dei servizi e ai Referenti della Ditta aggiudicataria di rilasciare a terzi informazioni e dati relativi alle attività oggetto d'appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante.

Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro e dovrà contenere idonei dati identificativi.

Stante la delicatezza e l'importanza dei servizi oggetto d'appalto, rivolti a minori, l'Aggiudicataria dovrà accertarsi e garantire che tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi, oltre a possedere i requisiti e i titoli di studio previsti dalla Dgr Lombardia n. 9 marzo 2020 n. XI/2929 e successive circolari attuative, risulti idoneo alle mansioni sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo psicoattitudinale.

Trattandosi di servizi che comportano contatti diretti e regolari con minori, l'aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di cui al d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39; in particolare, l'Aggiudicataria dovrà attestare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 25-bis del DPR 313/2002 relativo al "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro".

Sul presupposto che i servizi in oggetto necessitino di particolare attenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile motivato giudizio, non offrano sufficienti garanzie di professionalità, non risultino idonee rispetto al servizio richiesto o dimostrino



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

incapacità, inadeguatezza o scorrettezza nell'adempimento delle mansioni ad essi affidate.

Il Comune è sollevato pertanto da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l'appaltatore ed il personale impiegato nei servizi.

La Ditta aggiudicataria ha il compito di gestire le proprie risorse umane, promuovendone la formazione secondo il piano formativo presentato in sede di gara, e lo sviluppo, nonché di proporre all'Ente appaltante le modalità organizzative più adeguate per la gestione del servizio.

## **ART. 10- OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

L'Impresa Aggiudicataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato e ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga a garantire al personale utilizzato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, l'applicazione di condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicabili alla categoria alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili. Tale obbligo permane anche dopo l'eventuale scadenza dei predetti contratti collettivi, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

L'aggiudicataria si obbliga altresì ad ottemperare a tutta la legislazione vigente in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro.

In particolare, l'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire il corretto inquadramento contrattuale del personale impiegato per i servizi oggetto d'appalto in relazione alle mansioni svolte, assicurando, nel rispetto del CCNL vigente, la piena applicazione delle norme contrattuali e delle disposizioni di legge in tema di obblighi assicurativi e previdenziali.

Gli obblighi sopra previsti sono da applicarsi sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia, in caso di cooperative sociali, nei confronti dei soci lavoratori; in particolare, in caso di cooperative sociali, non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.

## **ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 50/2016**

L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire, compatibilmente con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'Aggiudicataria ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'assunzione prioritaria del personale educativo e ausiliario già in servizio, favorendo il passaggio degli stessi dal precedente soggetto gestore alla nuova gestione previa assunzione con medesima tipologia contrattuale, mantenendo il medesimo inquadramento e livello contrattuale, senza soluzione di continuità nella progressione dell'anzianità lavorativa e con riconoscimento della



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

medesima retribuzione da contratto nazionale in essere, ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.

In caso di passaggio a nuova tipologia contrattuale, ove questa fosse meno vantaggiosa di quella sino ad allora goduta, ai lavoratori ri-assunti dovrà essere in ogni caso garantito il maturato economico sino ad allora goduto.

Qualora il personale optasse per mantenere in essere il rapporto di lavoro con il precedente gestore, l'Impresa Aggiudicataria avrà cura di acquisire la rinuncia espressa formulata per iscritto e debitamente sottoscritta dal soggetto rinunciatario, che dovrà essere trasmessa in copia anche al Comune.

Ai fini del presente articolo, e con riferimento all'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, viene allegato un prospetto di riepilogo del personale attualmente impiegato nei servizi oggetto d'appalto.

## **ART. 12 - POTERI DI CONTROLLO DELL'A.C. E RIMEDI SANZIONATORI SPECIFICI**

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'Impresa Aggiudicataria, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, l'esibizione del libro matricola, del Mod. F24 e dei fogli paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte dell'Amministrazione, l'aggiudicataria si impegna a trasmettere al Comune, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11 costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali, passibile dei rimedi sanzionatori e risolutori del contratto previsti dai successivi articoli del presente capitolato.

Qualora l'Amministrazione comunale riscontrasse il mancato assolvimento degli obblighi di cui sopra, procederà, previa contestazione dell'inadempienza, alla sospensione dei pagamenti ed all'irrogazione delle penalità previste nel presente capitolato, assegnando un termine perentorio entro cui ottemperare alle prescrizioni violate, sanando le irregolarità riscontrate.

Qualora la situazione di inadempimento si protragga oltre tale termine, l'A.C. procederà senza ulteriore avviso alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

## **ART. 13 - ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO E TURNOVER**

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Impresa Aggiudicataria dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale:

- l'elenco di tutto il personale impegnato nei servizi oggetto d'appalto con relativa qualifica e inquadramento contrattuale; tale elenco



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

dovrà riportare altresì indicazione, per ciascun operatore, del monte ore di servizio, dell'esatta indicazione della retribuzione corrisposta sia al netto che al lordo dei vari oneri e dei codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS). Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro 7 giorni all'Amministrazione Comunale.

- I curricula degli operatori impiegati nello svolgimento dei servizi nonché l'eventuale documentazione attestante i requisiti professionali e i titoli posseduti dagli educatori.

La ditta dovrà assicurare la stabilità degli operatori impiegati, riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

In particolare la ditta dovrà impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nella relazione educativa; eventuali sostituzioni di personale sono consentite solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con l'appaltante, opportunamente documentata. Non saranno tollerati turnover motivati da ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile alla aggiudicataria.

Eventuali sostituzioni del personale educativo reiterate e non adeguatamente motivate ai sensi del precedente comma costituiscono inadempimenti contrattuali che, previa formale contestazione e salva l'applicazione delle penalità previste, possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

La mancata sostituzione del personale assente comporterà l'applicazione delle penalità in ragione del pregiudizio cagionato al servizio, con particolare riferimento alle implicazioni eventualmente connesse al mancato rispetto degli standard gestionali prescritti dal presente capitolato.

## **ART. 14 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA**

Spetta all'Impresa Aggiudicataria la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dei servizi oggetto d'appalto, nonché le incombenze legate al primo soccorso nei casi necessari.

In particolare, si precisa che la responsabilità della gestione dell'emergenza presso l'Asilo Nido Comunale è interamente a carico dell'Impresa Aggiudicataria.

Nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto, l'aggiudicataria è tenuta a rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) ed all'accertamento dell'idoneità del personale rispetto alle specifiche mansioni cui è adibito.

A tal fine, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a:

- predisporre, aggiornare e rendere disponibile il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) nonché il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), congiuntamente al gestore dell'attività di refezione ed al Comune di Acquanegra sul Chiese, riguardo alle caratteristiche della struttura;



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

- comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il nominativo del medico competente, il nominativo del rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.);
- redigere le procedure del piano di emergenza provvedendo alla nomina degli addetti alla gestione dell'emergenza e fornendo il piano di lavoro sulla sicurezza dei propri lavoratori inseriti nel servizio oggetto del presente capitolato;
- eseguire due prove di evacuazione annuali, come previsto dal D.M. 10/03/98;
- garantire la formazione e l'aggiornamento a tutto il personale con mansioni di educatore operante. Le copie degli attestati di formazione dovranno essere consegnati al Comune di prima dell'avvio di ogni anno educativo. In ogni caso occorre garantire la presenza di addetti antincendio e addetti al primo soccorso in numero sufficiente in rapporto ai servizi da eseguire e comprovandone l'idoneità alle mansioni affidate.

L'aggiudicataria deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro e calzature lavabili di tipo ospedaliero, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio, nonché i D.P.I. previsti dal suddetto decreto legislativo n. 81/2008, in grado di far fronte al rischio biologico nei riguardi del personale impiegato e dei bambini che frequentano il nido.

L'Impresa Aggiudicataria ha l'onere di curare a sue spese la procedura di adeguata, efficiente e periodica sanificazione del vestiario utilizzato dai propri operatori, rivolgendosi a apposita struttura o provvedendo in autonomia con modalità adeguate.

Nel caso di infortunio dei bambini iscritti al servizio, l'Impresa Aggiudicataria ha il compito di prestare il primo soccorso, di informare tempestivamente il Comune e le famiglie e, se necessario, di attivarsi affinché il minore sia accompagnato al Pronto Soccorso per le cure mediche del caso.

E' fatto obbligo, in tali casi, di far pervenire una relazione scritta al Comune, contestualmente alla denuncia scritta, trasmessa alla compagnia assicuratrice.

L'Impresa Aggiudicataria ha anche il compito, in caso di malessere temporaneo di un bambino, di informarne la famiglia, accordandosi eventualmente per riconsegnare il bambino al genitore o ad un suo delegato anticipatamente rispetto all'orario di uscita.

Gli educatori dovranno controllare che tutti i bambini, all'uscita dai servizi di Asilo Nido Comunale, vengano presi in consegna dai rispettivi genitori o da persone delegate, assumendosi la piena responsabilità delle riconsegne effettuate.

## **ART .15 - PAGAMENTI**

Il Comune corrisponderà all'Impresa Aggiudicataria il canone mensile mediante pagamenti posticipati, di norma con cadenza mensile, dietro presentazione di



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

regolare fattura elettronica e previa verifica sulla conformità delle prestazioni rese, con liquidazione entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle fatture elettroniche. Il costo degli oneri di sicurezza per la valutazione dei rischi da interferenza dovrà essere fatturato per intero nella prima fattura di ogni anno di affidamento.

L'Impresa Aggiudicataria si obbliga a consegnare al Comune, prima dell'emissione delle fatture, i fogli di riepilogo delle presenze mensili dei singoli operatori per ciascun servizio sottoscritti dal referente dell'Impresa Aggiudicataria, al fine di consentire l'espletamento dei necessari controlli d'ufficio sulla regolarità delle prestazioni rese.

La mancata o inesatta produzione della documentazione di cui sopra sarà causa preclusiva rispetto al positivo esito della liquidazione, sospendendone di fatto il decorso dei termini previsti dalla legge.

Con il corrispettivo di cui al presente articolo, si intendono interamente compensati dal Comune tutti i costi, nessuno escluso, che l'Impresa Aggiudicataria sosterrà per il corretto espletamento dei servizi.

L'Impresa Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Pertanto avrà l'onere di comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

## **ART. 16- ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per i servizi oggetto d'appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, si intende immodificabile nel primo anno di durata del presente contratto.

Decorso il primo anno di durata del servizio, su motivata richiesta dell'Aggiudicataria, il corrispettivo dovuto sarà assoggettato ad adeguamento in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, tenendo come riferimento la variazione percentuale di tale indice rilevata in rapporto al trascorso anno di durata del contratto; ai fini del decorso e del computo della variazione si terrà come riferimento il mese di settembre nonché la variazione percentuale dell'indice ISTAT-FOI rilevata rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, come accertata dall'ISTAT.

Per i successivi anni di durata del presente contratto si terrà conto delle variazioni intervenute nell'anno precedente.

Ai fini dell'attivazione della procedura di cui al precedente comma, l'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare idonea richiesta entro e non oltre 60 giorni dal termine di ogni anno di durata del servizio.

La revisione dei prezzi verrà attuata a seguito di un'istruttoria condotta dal R.U.P., previa assunzione, entro i 60 giorni successivi alla richiesta dell'Impresa Aggiudicataria, di apposita determinazione dirigenziale, che sarà oggetto di comunicazione.

La mancata o tardiva presentazione della predetta richiesta equivale alla rinuncia da parte della Impresa Aggiudicataria alla rivalutazione per l'anno di riferimento e ovviamente non potrà essere pretesa negli anni successivi.





# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

## **ART. 17 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, il pagamento all'Impresa Aggiudicataria se le verranno contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione di procedure o nelle prestazioni di servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

L'Impresa Aggiudicataria, per le sospensioni di cui sopra, non può opporre eccezioni all'Amministrazione Comunale, né ha titolo per richiedere il risarcimento dei danni.

## **ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Impresa Aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, ad esclusione di quelle che la legge pone a carico dell'Amministrazione.

Alla data fissata dal competente ufficio comunale l'Impresa Aggiudicataria dovrà produrre:

- a) idonea documentazione attestante il versamento delle spese di cui al precedente comma 1;
- b) idonea documentazione attestante l'avvenuta costituzione delle garanzie definitive previste dal successivo articolo;
- c) copia delle polizze assicurative di cui ai successivi articoli del presente capitolato, corredate delle copie delle relative quietanze.

Nel caso in cui l'impresa non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti ed alla consegna della documentazione prevista dal presente articolo, l'Amministrazione procederà a formalizzare con lettera trasmessa a mezzo PEC l'invito ad adempiere, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora alla scadenza del predetto termine l'Aggiudicataria non adempia all'invito e non fornisca giustificazioni in ordine a validi motivi ostativi alla base della condotta inadempiente, l'A.C. si riserva di valutare, a tutela dei propri interessi, l'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione, ponendo a carico dell'impresa stessa le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. L'Amministrazione Comunale in tal caso procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad eseguire il presente appalto a partire dalla comunicazione da parte del competente Responsabile dell'aggiudicazione definitiva, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'Impresa Aggiudicataria in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato.





# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

## **ART. 19 – GARANZIE DEFINITIVE**

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Impresa Aggiudicataria deve costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.vo 50/2016 e secondo le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Amministrazione Comunale può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' Aggiudicataria e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Impresa Aggiudicataria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d. lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli atti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad eseguire i servizi oggetto d'appalto con la massima diligenza e ad assicurare gli standard di sicurezza previsti dalle vigenti norme in tema di prevenzione dei rischi e degli infortuni.

L'Aggiudicataria è tenuta a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni e da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, eventualmente occorso a utenti del servizio, a operatori, a terzi, a cose e beni mobili ed immobili di proprietà del Comune o di terzi in conseguenza di eventi verificatisi in relazione all'attività svolta. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'Aggiudicataria risponde interamente per ogni difetto sopravvenuto delle attrezzature e dei beni, anche di proprietà del Comune, impiegate per lo svolgimento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. E' inoltre a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi (nel novero dei terzi sono inclusi il Comune di Acquanegra sul Chiese ed i suoi dipendenti).

A tal fine, a tutela dell'Amministrazione Comunale, degli utenti e degli operatori del servizio, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad attivare, per ogni anno di durata del servizio, le seguenti coperture assicurative:

- idonea polizza assicurativa per Responsabilità civile terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con un massimale unico non inferiore a € 5.0000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale copertura dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
  1. danni a cose in consegna e/o custodia;
  2. responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Impresa Aggiudicataria;
  3. danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la Impresa Aggiudicataria, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

4. danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l' Impresa Aggiudicataria - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.
- idonea polizza per responsabilità civile verso prestatori d'opera (R.C.O.) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'Impresa Aggiudicataria si avvalga). Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a €. 3.000.000,00 per sinistro e € 2.000.000,00 per persona.
- idonea polizza di assicurazione contro gli infortuni che i bambini utenti del servizio possano subire – con le seguenti somme assicurate: €100.000,00 per il caso di morte; €150.000,00 per il caso di invalidità permanente; € 5.000,00 per il rimborso spese sanitarie da infortunio.

Le polizze di assicurazione dovranno prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Acquanegra sul Chiese, dei suoi amministratori e dipendenti.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. L'Aggiudicataria deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all'Amministrazione Comunale copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione. Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nelle polizze assicurative, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalle predette polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'Aggiudicataria.

Il Comune di Acquanegra sul Chiese potrà richiedere, nel corso della validità del contratto e ove necessario, la rivalutazione dei capitali e/o massimali originalmente previsti nelle polizze di assicurazione.



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

## **ART. 21 – PENALITÀ**

Nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, l'Aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi a tutte le disposizioni previste dal presente capitolato, dalle vigenti normative e dalle eventuali proposte migliorative formulate in sede di gara, avendo cura di conformare i servizi alle disposizioni emanate ed emanande dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine l'A.C., in sede di controllo sui servizi resi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di contestare all'Aggiudicataria i profili di non conformità che dovessero essere eventualmente riscontrati in relazione a tutti gli obblighi, gli oneri e gli standard previsti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica migliorativa prodotta in sede di gara, nonché dalle vigenti norme di legge e di C CNL.

In tale sede l'A.C. si riserva di richiedere all'Aggiudicataria di produrre entro il termine di 15 giorni le proprie controdeduzioni e giustificazioni, formulando contestualmente l'invito a conformarsi entro tale termine in sede di ottemperanza agli obblighi previsti e specificare le azioni correttive e i provvedimenti intrapresi per rimuovere la non conformità.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'A.C. si riserva di procedere all'irrogazione di una penale variabile da € 300,00= a € 3.000,00=, da commisurare a Suo insindacabile giudizio in rapporto alla gravità dell'inadempienza, all'eventuale interruzione totale/parziale del servizio e/o al grado di disservizio arrecato, all'eventuale pregiudizio, disagio, danno e/o rischio arrecato all'Amministrazione, all'utenza e/o a terzi ed alla recidività della condotta.

In caso di comminazione di penalità, si procederà al recupero della somma mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell'Aggiudicataria di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante incameramento della cauzione per l'ammontare corrispondente a quello della penalità. In tali casi l'Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere all'integrazione dell'importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.

## **ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto d'appalto e il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Si applica l'art. 106 del d. lgs. 50/2016 nel caso in cui la cessione del contratto consegua a ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni tali per cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui era stato inizialmente aggiudicato l'appalto, purché l'operatore economico che succede nel rapporto contrattuale soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto, a mente di quanto previsto nel predetto art. 106.



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

Data la particolarità e delicatezza del servizio è vietata ogni forma di subappalto o di cessione del contratto del servizio oggetto del presente capitolato.

La violazione di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione del contratto e gli oneri derivanti da detta risoluzione verranno posti a carico dell'I. A.

## **ART. 23 - CESSIONE DEI CREDITI**

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

## **ART. 24 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto d'appalto in oggetto al verificarsi di una o più delle condizioni previste dall'art. 108 comma 1 del d. lgs. 50/2016.

A mente dell'art. 108 comma 2 d. lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

L'Amministrazione comunale procederà altresì alla risoluzione anticipata quando venga accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso l'Amministrazione Comunale formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

A tal fine, integrano "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali" le seguenti circostanze:



# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

- a) abbandono o interruzione anche temporanea di uno dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato senza giusta causa o forza maggiore;
- b) grave negligenza, omissione, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto tale da arrecare potenziale pregiudizio all'incolumità e al benessere degli utenti del servizio o tale da esporre la stazione appaltante a un potenziale danno all'immagine;
- c) grave e reiterata condotta inadempiente non conforme agli obblighi, a gli oneri e agli standard previsti dal capitolato e dalle vigenti disposizioni di legge, suscettibile di arrecare un pregiudizio di gravità tale da non consentire, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la prosecuzione del contratto
- d) grave inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale del lavoro in tema di condizioni contrattuali, normative e retributive da riconoscere al proprio personale, di sicurezza e di igiene del lavoro, di obblighi assicurativi e previdenziali.
- e) in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e di mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nelle polizze assicurative richieste in via obbligatoria dal presente capitolato;
- f) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicataria;
- g) nei casi di cessione di contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, salva l'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del d. lgs. 50/2016. Qualora tale maggior spesa superi il valore della liquidazione finale, la parte eccedente sarà trattenuta dalla garanzia definitiva.

## **ART. 25- RECESSO**

Ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali





# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

la stazione appaltante prende in consegna e servizi ed effettua la verifica sulla regolarità dei servizi resi.

## ART. 26– TUTELA DELLA PRIVACY

L'A.C., titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, contestualmente alla sottoscrizione del contratto designerà l'I.A. quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti RGPD), in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

L'I.A., pertanto, è tenuta ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato RGPD, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l'A.C.

In particolare ai sensi dell'art. 28 del RGPD l'I.A. si obbliga a:

- a) curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi – oltre al RGPD – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni previste dall'appalto e, comunque, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali, diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, che ad es. riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori l'I.A. dovrà preventivamente o in caso di urgenza, successivamente, darne pronta informazione all'A. C.;
- c) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- d) verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al RGPD, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- e) garantire, tramite autocertificazione, da fornire all'Amministrazione, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal RGPD anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
- f) consentire all'Amministrazione comunale eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, assicurando alla stessa a tal fine piena collaborazione;
- g) fornire all'Amministrazione comunale, laddove richiesto, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito delle attività svolte alle disposizioni del RGPD;
- h) informare l'Amministrazione comunale di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui al RGPD dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste;





# COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

*Provincia di Mantova*

i) conservare direttamente, per ogni eventuale evenienza e per conto dell'Amministrazione comunale, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che l'Amministrazione si riserva di richiedere.

## **ART. 27 – SCIOPERO**

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per casi di forza maggiore.

In caso di sciopero l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione dell'avvenuta proclamazione dello sciopero all'ente interessato, con preavviso non inferiore a 5 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.

## **ART. 28- DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa vigente.